



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL GIUDICE DI PACE DI SALO'
 DOTT. [REDACTED]

Sent. N. [REDACTED]
 Cont. N. [REDACTED]
 Cron. N. [REDACTED]
 Rep. N.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con ricorso proposto

Da: [REDACTED]

- RICORRENTE -

contro: Segretario Generale pt Comune di Salò

- RESISTENTE -

OGGETTO:

Ricorso opposizione
 sanzione amministrativa

Assegnata in decisione all'udienza del [REDACTED]. 12. 2003

sulle seguenti conclusioni :

Come da verbale di udienza del in pari data

FATTO

Con ricorso depositato il [REDACTED] 2003 proponeva opposizione

avverso l'ordinanza N. [REDACTED]/03 emessa il [REDACTED] 2003

e notificata il [REDACTED] 2003 con la quale il Segretario

Generale del Comune di Salò

gli/le ingiungeva di pagare la somma di Euro 177,16 (oltre

alle spese di bollo e di notificazione, pari a Euro /) quale

sanzione amministrativa per la violazione

dell'art. 21 L. Rep. N° 20/1994

commessa il giorno [REDACTED] 2003 per aver effettuato

immersioni in zone site in prossimità

del porto -

Parte ricorrente, a sostegno dell'opposizione, assumeva:

"Non eravamo in prossimità di un porto ma ad una
distanza di circa 70m. da un approdo privato che
contiene unicamente 3 barche a vela"

[REDACTED]

Instauratosi il contraddittorio, l'autorità sanzionatrice provvedeva a

gli adempimenti previsti dall'art. 23, comma 2, Legge 689/81 e,

trasmetteva la documentazione richiesta-

Esperita l'istruttoria del _____ il G. d. P., ribadite dalle parti le rispettive richieste, pronunciava sentenza, dando immediata lettura del dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

Con ricorso in opposizione ex art. 27
Legge 689/81, _____ si opponeva
tempestivamente ad una ordinanza M°
_____/03 datata _____ settembre 2003, redatta e
sottoscritta dal Segretario Generale del Co-
mune di Salò nella sua qualità di respon-
sabile della Gestione Associata del Demanio
Statale extra portuale, con cui si ingiun-
geva il pagamento della somma di euro
177,16 a seguito della violazione dell'art.
21 della Legge Regionale N° 20/1994-

Deducera il ricorrente la nullità della
ordinanza in quanto non rispondenti
al rito le circostanze contestate nel
provvedimento - Notificato all'opponente e al
Segretario Generale il decreto di fissazione
dell'udienza, non si costituiva l'opposto, rinun-
ciando così alla difesa - All'udienza fissata, preci-
sate le conclusioni ed all'esito della discussio-



nel orale, la causa veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura alla pubblica udienza del ~~15~~ dicembre 2003 -

Nel momento l'opposizione come proposta è fondata e, pertanto, deve essere accolta -

Il ricorrente ha confermato in udienza quanto puntualmente argomentato in fatto e in diritto nel suo ricorso -

L'Amministrazione opposta, peraltro, non ha fatto perenzie scritte difensive, manifestando la volontà di rinunciare alla difesa -

L'ordinanza in questione contesta l'insosservanza del divieto di immersioni nei porti e in prossimità dei loro accessi. Tale divieto è posto a garanzia del libero transito di natanti ed imbarcazioni in entrata ed in uscita dai porti stessi. Esso ha lo scopo di evitare che le imbarcazioni vengano intralciate nelle loro

manovra dalla presenza di "subacquei", nonché di tutelare l'incolumità degli stessi, che altrimenti sarebbe minacciata -

Tuttavia la normativa testè citata non sembra possa applicarsi al caso in esame. Il luogo dove è avvenuta l'immersione, infatti, non deve considerarsi "Porto" nel senso etimologico del termine comunemente inteso, trattandosi di un semplice approdo privato dove sosta un numero esiguo di barche a vela aventi una rotta di uscita ed entrata non intersecante con la posizione dei sub.

Quotie, la documentazione fotografica depositata in atti dal ricorrente prova che la distanza dall'approdo privato era tale da far ritenere, ragionevolmente, che il luogo dell'immersione non potesse assolutamente considerarsi in "sua prossimità" -

Dal che deriva che, in ossequio al principio di stretta legalità

Pertanto se lecita era l'azione
compinta dal ~~comune~~, è stato
illegittimo, invece, il comporta-
mento dei verbalizzanti che hanno
riconosciuto in essa la concreta
zione dell'illecito emanando
un verbale di contravvenzione
mutato in fondato che ha portato
conseguentemente alla emissione
di una ordinanza a firma del
Segretario Generale del Comune
di Salò che va annullata da
parte dell'adito giudice.

Nella è da disporre per le
spese non avendo l'Amministrazione
opposta svolta alcuna
attività nell'odierno giudizio.

L'importo versato con libretto
di deposito giudiziario a titolo di

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salò, definitivamente pronunciando:.....

sul ricorso proposto da [redacted] contro il
Segretario Generale del Comune di Salò, così pro-
vede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla
l'ordinanza n° [redacted]/03 emessa in data [redacted]

2003 -

Dispone la restituzione della cauzione versata
dal ricorrente in data 11 Settembre 2003 a norma
dell'art. 204 bis comma 3 del Nuovo Codice
della Strada -

Niente per le spese -

Salò, [redacted] 12, 2003

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE B3

IL GIUDICE DI PACE

(Dott. [redacted])